

Oggetto: Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – Presa d'atto delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e approvazione delle modalità operative ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni–dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

Visto il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.

Vista la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la disciplina relativa al settore commercio;

Vista la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 “Testo Unico del Commercio” e s.m.i., che, tra l'altro, al Capo III detta norme per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l'articolo 181, comma 4-bis, ai sensi del quale: *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020...omissis;*

Preso atto e recepiti i contenuti delle linee guida previste al predetto articolo 181, comma 4 – bis), riportate nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;

Visti in particolare, i criteri dettati dalle linee guida ministeriali, che prevedono, tra l'altro, l'assegnazione della concessione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Considerato che il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" stabilisce che "*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*";

Atteso che spetta alle regioni determinare le modalità con cui si provvede al rinnovo delle concessioni di posteggio;

Considerato che l'articolo 100, comma 5, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, dispone che: "*Le concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere e fuori mercato, in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e prorogate al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 1, comma 1180 della medesima legge, mantengono la loro efficacia fino a tale data, fatte salve le eventuali proroghe in base a norme europee o statali*";

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente "*Modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020*";

Dato atto che secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, le suddicate modalità operative riguardano anche le procedure per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

Sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'Anci regionale;

Ritenuto pertanto, di approvare le modalità operative, per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto necessario prevedere che sia assicurata la massima diffusione dei contenuti del presente Documento alle amministrazioni comunali e alle associazioni di categoria interessate;

Dato Atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, di:

- 1) prendere atto e recepire le linee guida previste all'articolo 181, comma 4-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77/2020, riportate nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;
- 2) approvare le modalità operative, per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) dare atto che, secondo le linee guida ministeriali, le modalità operative di cui al punto 2 si applicano anche al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- 4) prevedere che sia assicurata la massima diffusione dei contenuti delle modalità operative approvate con la presente deliberazione alle amministrazioni comunali e alle associazioni di categoria interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

Modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 I Comuni, entro il 31.12.2020, provvedono d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31.12.2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e relative a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli.

1.2 Le concessioni di cui al punto 1.1. sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità ove richiesti, di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nel rispetto delle linee guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle presenti modalità operative. È fatto espresso divieto ai Comuni di subordinare il rinnovo a condizioni e al possesso di requisiti diversi da quelli indicati nelle citate linee guida e nelle presenti modalità operative regionali, e non espressamente previsti dalle stesse. Non è parimenti consentito l'aggravio ingiustificato del procedimento tramite richiesta all'interessato di documenti diversi ed ulteriori a quelli espressamente indicati nelle linee guida ministeriali e nelle presenti modalità operative regionali, fatti salvi quelli necessari al Comune ai fini della scelta delle concessioni che l'interessato intende rinnovare qualora ne sia titolare in numero maggiore rispetto a quello previsto al punto 12 delle linee guida ministeriali ed al punto 3.4 delle presenti modalità operative.

1.3 Le disposizioni di cui alle presenti modalità operative si applicano alle concessioni per le attività indicate al punto 1.1, anche nel caso in cui siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo, compatibilmente con le disposizioni di utilizzo del territorio per la realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità nelle aree interessate.

2 Avvio del procedimento

2.1 Il Comune provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, all'avvio del procedimento di rinnovo, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, qualora ne ravvisi l'opportunità, comunica l'avvio del procedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, e verifica il possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021, termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni.

Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei seguenti requisiti:

- di onorabilità e professionalità (qualora richiesti), ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo 26 maggio 2010, n. 59;
- di iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Quest'ultimo requisito può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, consistenti in:

- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

- gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

2.2 Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria delle concessioni, il medesimo potrà comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo, e comunque non oltre il 30.6.2021. Dal 1° luglio 2021, il Comune, nella presente fattispecie, è tenuto a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato la revoca, automaticamente intervenuta.

Nei casi di reintestazione di titoli autorizzatori e concessori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a seguito di subingresso, si fa riferimento a quanto stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 54, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio). In tal caso, la presentazione della comunicazione o SCIA, da parte del subentrante, al SUAP competente, nei termini e nel rispetto delle condizioni prescritte, determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, potendo il medesimo proseguire l'attività di vendita, senza soluzione di continuità.

2.3 L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

2.4 L'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento di cui al punto 2.1, e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di 6 mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo.

2.5 Ai sensi dell'articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*), il Comune, nei limiti indicati al punto 1.2, può chiedere al titolare dell'azienda intestataria della concessione, di fornire, entro un termine appositamente indicato, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari per l'effettuazione delle prescritte verifiche d'ufficio, e in particolare:

- a. la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa;
- b. il numero di P.IVA e/o codice fiscale;
- c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
- d. l'indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite dal punto 12 delle linee guida;
- e. la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

3 Conclusione del procedimento

3.1 In considerazione del differimento dei termini procedurali ordinari per un massimo di sei mesi, disposto dalle linee guida ministeriali in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l'avvio dei procedimenti d'ufficio, è fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all'interessato la prosecuzione dell'attività.

3.2 I Comuni effettuano le prescritte verifiche entro i termini di cui al punto precedente e, in esito al procedimento, rinnovano i predetti titoli concessori con scadenza al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione.

3.3 In attuazione del punto 4 delle linee guida, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, ai fini del rinnovo della concessione, è effettuata con riferimento alla data del 31.12.2020, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di verificare in ogni momento il perdurare del requisito;

3.4 Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:

- a. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

3.5 Il titolo concessorio rinnovato contiene l'espreso riferimento al numero dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui è titolare il soggetto intestatario della concessione medesima, anche al fine della rilevazione del numero di presenze che conferiscono speciali priorità al titolare e ai suoi aventi causa per la partecipazione a fiere o per l'assegnazione giornaliera, nei mercati, di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare.